

2 Luglio 2013

## Anagrafe tributaria inattendibile? Accertamento nullo

### Annulato un avviso di accertamento per incompetenza territoriale dell'Ufficio Finanziario

È nullo l'avviso di accertamento notificato presso l'indirizzo risultante all'Anagrafe Tributaria se è indiscutibile che il contribuente ha il domicilio fiscale altrove. È quanto emerge dalla sentenza n. 68/49/13 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

**Il caso.** Nel caso di specie, il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle Entrate di Milano, in conseguenza di accertamenti bancari che avevano messo in luce una situazione reddituale diversa da quella dichiarata. Avverso il predetto avviso l'uomo ha proposto subito ricorso, deducendo, per quanto qui interessa, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio precedente, quindi la nullità dell'atto impugnato. Infatti, oramai da molti anni, non era più residente nel comune di Segrate (MI), ma ad Andora, comune della provincia di Savona; circostanza sicuramente nota all'Amministrazione Finanziaria, posto che le indagini fiscali e suo carico erano state espletate non dalla GdF di Milano, bensì dalla Compagnia di Albenga (SV).

**Il dato di fatto.** Nel corso del primo grado di giudizio, la tesi dell'incompetenza territoriale non ha sortito l'effetto sperato. La situazione si è invece ribaltata in appello. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, partendo dal dato normativo (art. 58 D.P.R. n. 600/73), ha ricordato che le persone fisiche residenti in Italia "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"; e nel caso esaminato, anche in assenza della denuncia di variazione del domicilio fiscale, è risultato che il contribuente, al momento della notifica dell'avviso, non era più residente in provincia di Milano, avendolo il Comune di Segrate cancellato dal Registro della popolazione sin dal 2003 per irreperibilità. A tale dato di fatto incontrovertibile sono poi andate ad aggiungersi altre circostanze idonee ad avvalorare il ricorso, ossia:

- o che le indagini patrimoniali e reddituali sul ricorrente erano state eseguite su richiesta del comune di Andora (SV);
- o che la GdF, con nota presentata nel corso del giudizio di primo grado, aveva certificato che il ricorrente era domiciliato ad Andora;
- o che una sentenza del TAR aveva imposto al comune di Andora di offrire prestazioni sociali agevolate al ricorrente;
- o che il comune di Segrate, nel 2009, aveva attestato che il ricorrente aveva la propria abitazione principale in Andora;
- o infine, che al momento della separazione legale dalla moglie, il Tribunale di Milano aveva concesso al ricorrente la casa di Andora, mentre all'ex coniuge e ai figli era stata assegnata la casa familiare in Segrate.

**Accertamento annullato.** Insomma, una lunga serie di circostanze inconfutabili hanno fatto propendere la CTR per l'accoglimento dell'eccezione sollevata del contribuente. I giudici regionali hanno infatti ritenuto irrilevante il dato attinto dall'Anagrafe Tributaria, anche se validato dal comune di Segrate nel luglio del 2002, dal momento che lo stesso comune, nel successivo marzo 2003, aveva cancellato dal Registro della propria popolazione il contribuente, avendone accertato l'irreperibilità. Ne è derivato l'annullamento dell'atto impositivo, mentre le spese di lite sono state compensate.

**Autore: Redazione Fiscal Focus**

© 2011-2013 Informat srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - P.IVA 03046150797

E-mail: [info@fiscal-focus.info](mailto:info@fiscal-focus.info)